



Ciclo infrazioni 07/2020

Bruxelles, 2 luglio 2020

Pacchetto infrazioni di luglio: decisioni principali

Panoramica per settore

Con le decisioni sui casi di infrazione adottate periodicamente la Commissione europea avvia azioni legali nei confronti di alcuni Stati membri per non aver rispettato gli obblighi previsti dal diritto dell'UE. Le decisioni qui esposte, relative a diversi settori e ambiti della politica dell'UE, mirano a garantire la corretta applicazione del diritto dell'UE a favore dei cittadini e delle imprese.

Le decisioni principali adottate dalla Commissione sono illustrate di seguito, raggruppate per settore. La Commissione procede inoltre ad archiviare 97 casi in cui le divergenze con gli Stati membri interessati sono state risolte senza che fosse necessario proseguire oltre nella procedura.

Il 30 gennaio 2020 l'Organizzazione mondiale della sanità (OMS) ha dichiarato l'epidemia di Covid-19 un'"emergenza di sanità pubblica di rilevanza internazionale", classificandola come pandemia l'11 marzo 2020. La Commissione, pur avendo chiarito che continuerà ad avviare procedimenti di infrazione nei casi in cui lo riterrà necessario, ha anche riconosciuto che la pandemia di Covid-19 e le conseguenti misure di contrasto della stessa hanno messo a dura prova le amministrazioni nazionali. In alcuni casi, in particolare, la crisi può anche incidere sulla capacità delle amministrazioni degli Stati membri di garantire l'attuazione del diritto dell'UE. Alla luce di ciò, la Commissione ha recentemente informato gli Stati membri di aver prorogato i termini di risposta alle procedure di infrazione in corso, avviate dall'inizio di quest'anno. Si è pertanto deciso di dare agli Stati membri la possibilità di replicare a ciascuna lettera di costituzione in mora e a ciascun parere motivato inviati con questo pacchetto di infrazioni entro 3 mesi invece dei 2 mesi abituali, salvo in 13 casi che sollevano questioni urgenti e che richiedono una risposta entro un termine più breve.

Per ulteriori informazioni sulla procedura di infrazione dell'UE si rinvia al testo integrale delle [Domande frequenti](#). Per ulteriori informazioni su tutte le decisioni adottate si invita a consultare il [registro delle decisioni sui casi di infrazione](#).

1. Mercato interno, industria, imprenditoria e PMI

(Per ulteriori informazioni: Sonya Gospodinova – Tel. +32 229 66953; Federica Miccoli – Tel. +32 229 58300)

Lettere di costituzione in mora

Libera circolazione delle merci e libertà di stabilimento: La Commissione chiede alla SLOVACCHIA di eliminare le restrizioni imposte ai dettaglianti di prodotti alimentari e archivia il caso contro la ROMANIA

La Commissione ha deciso in data odierna di inviare alla **Slovacchia** una lettera di costituzione in mora, invitandola a eliminare le restrizioni nel settore della vendita al dettaglio di prodotti alimentari. La Commissione ritiene che le misure slovacche creino condizioni di commercializzazione più vantaggiose per i prodotti nazionali e che limitino la libertà dei dettaglianti di decidere in merito alla gamma dei prodotti in assortimento e alla disposizione delle superfici di vendita. Tali misure sono contrarie alle norme dell'UE sulla libera circolazione delle merci e sulla libertà di stabilimento e costituiscono ostacoli vietate dall'[articolo 34](#) e dall'[articolo 49](#) TFUE e dalle direttive sui servizi e sul commercio elettronico. La Slovacchia dispone ora di 3 mesi per rispondere alle argomentazioni formulate dalla Commissione, trascorsi i quali la Commissione potrà decidere di inviare un parere motivato. Allo stesso tempo la Commissione ha deciso di chiudere il procedimento di infrazione contro la **Romania** relativo alle misure restrittive sui prodotti alimentari, che favorivano i prodotti nazionali a scapito di prodotti analoghi importati. erano contrarie alle norme dell'UE in materia di libera circolazione delle merci e di libertà di stabilimento. In seguito alla [lettera di costituzione in mora](#) della Commissione e al successivo dialogo con le autorità rumene, le norme in materia di legislazione alimentare sono state modificate e le restrizioni alla libera circolazione delle merci e alla libertà di

stabilimento sono state eliminate.

Pareri motivati

Libera circolazione delle merci: la Commissione sollecita la GERMANIA a eliminare le restrizioni all'importazione di caffè

La Commissione ha deciso oggi di inviare un parere motivato alla **Germania** in relazione alle restrizioni alle importazioni di caffè. A norma della [legge tedesca relativa all'imposta sul caffè](#) (in tedesco "Kaffeesteuergesetz"), i dettaglianti stabiliti in un altro Stato membro che vendono caffè in Germania sono tenuti a nominare un rappresentante fiscale avente sede in Germania. Il rappresentante deve essere approvato dall'autorità doganale tedesca, registrare le consegne relative alla vendita per corrispondenza e versare la garanzia fiscale e le imposte dovute. La Commissione ritiene che tale obbligo impedisca ai rivenditori al dettaglio di altri Stati membri di importare liberamente caffè in Germania e aggiunga oneri che rendono più difficile l'accesso al mercato tedesco e la vendita di caffè a distanza, in particolare per le piccole e medie imprese. La Commissione ritiene che queste prescrizioni siano contrarie alle norme dell'UE sulla libera circolazione delle merci di cui all'[articolo 34 TFUE](#) e sulla libera prestazione dei servizi di cui all'[articolo 56 TFUE](#). La Germania dispone ora di 3 mesi per rispondere alle argomentazioni formulate dalla Commissione, trascorsi i quali la Commissione potrà decidere di deferire il caso alla Corte di giustizia.

Libera circolazione dei servizi: La Commissione adotta ulteriori misure per garantire il buon funzionamento del mercato unico per professionisti e servizi

La Commissione ha deciso in data odierna di adottare ulteriori disposizioni nella procedura di infrazione contro 10 Stati membri, ovvero **Belgio, Bulgaria, Cechia, Croazia, Germania, Grecia, Irlanda, Lettonia, Malta e Polonia** al fine di garantire che le rispettive norme e prassi amministrative nazionali siano pienamente conformi alle norme dell'UE in materia di servizi e di riconoscimento delle qualifiche professionali. In particolare, la Commissione ha deciso di deferire la Cechia e la Polonia alla Corte per non aver posto rimedio alle violazioni della normativa dell'UE in materia di qualifiche professionali. La Commissione sta inoltre preparando l'invio di un parere motivato alla Germania e una lettera di costituzione in mora alla Grecia, all'Irlanda e alla Lettonia per il mancato adempimento delle norme dell'UE in materia di qualifiche professionali. Saranno inoltre inviate lettere di costituzione in mora alla Bulgaria e al Belgio e pareri motivati alla Bulgaria, alla Croazia, a Malta e alla Polonia poiché la Commissione ritiene che questi paesi violano le norme dell'UE in materia di servizi come anche la legislazione relativa alla professione di avvocato. Le disposizioni adottate oggi affrontano il tema del rispetto, da parte degli Stati membri, della normativa dell'UE in materia di qualifiche professionali ([direttiva 2005/36/CE](#) sulle qualifiche professionali modificata dalla [direttiva 2013/55/UE](#) e dalle direttive 98/5 e 77/249 sulla professione di avvocato), della direttiva UE sui servizi (direttiva 2006/123/CE) e dell'[articolo 45](#), dell'[articolo 49](#) e dell'[articolo 56](#) TFUE. Le decisioni odierne sono il risultato della verifica sistematica da parte della Commissione delle legislazioni e delle prassi amministrative nazionali e di altre azioni intraprese dalla Commissione al fine di garantire il buon funzionamento del mercato unico per professionisti e servizi. Per ulteriori informazioni si rinvia al testo integrale del [comunicato stampa](#).

Deferimento alla Corte di giustizia dell'Unione europea

Marchi: la Commissione decide di deferire la ROMANIA alla Corte di Giustizia per non aver recepito la direttiva sui marchi

La Commissione ha deciso in data odierna di deferire la **Romania** alla Corte di giustizia, con una richiesta di sanzioni pecuniarie, a seguito della mancata notifica di misure di recepimento della direttiva sui marchi ([direttiva \(UE\) 2015/2436](#)). La direttiva sui marchi costituisce una tappa importante verso la modernizzazione e l'ulteriore armonizzazione del diritto dell'Unione in materia di marchi. La Romania è l'unico Stato membro a non aver ancora notificato le misure di recepimento. Per ulteriori informazioni si rinvia al testo integrale del [comunicato stampa](#).

2. Unione della sicurezza

(Per ulteriori informazioni: Adalbert Jahnz – Tel.: + 32 229 53156; Laura Berard – Tel.: + 32 229 55721; Ciara Bottomley – Tel.: +32 229 69971)

Deferimento alla Corte di giustizia dell'Unione europea e chiusure

Unione della sicurezza: La Commissione decide di deferire la SPAGNA alla Corte per mancato recepimento delle norme UE sui codici di prenotazione dei passeggeri (PNR)

In data odierna la Commissione ha deciso di deferire la **Spagna** alla Corte di giustizia dell'UE con una richiesta di sanzioni pecuniarie per il ritardo nel recepimento delle norme UE sui dati del codice di prenotazione dei passeggeri a fini di prevenzione, accertamento, indagine e azione penale nei confronti dei reati di terrorismo e dei reati gravi ([direttiva \(UE\) 2016/681](#)). La direttiva è stata adottata nell'aprile 2016 e gli Stati membri hanno convenuto di recepirli negli ordinamenti nazionali entro il 25 maggio 2018. La procedura di infrazione nei confronti della Spagna è stata avviata nel luglio 2018 con una lettera di costituzione in mora e nel gennaio 2019 è stato inviato un parere motivato. A più di 2

anni dalla scadenza del termine per il recepimento della direttiva la Spagna è l'unico Stato membro a non aver ancora notificato alla Commissione le misure necessarie per il recepimento della direttiva. Parallelamente la Commissione ha deciso oggi di chiudere le procedure di infrazione nei confronti di **Cechia e Austria**, in quanto ora si ritiene che tali Stati membri abbiano pienamente recepito la direttiva sui codici di prenotazione (PNR). La direttiva stabilisce le norme per il trasferimento dei dati del codice di prenotazione (ossia le informazioni fornite dai passeggeri alle compagnie aeree al momento della prenotazione di un volo e del check-in) dalle compagnie aeree agli Stati membri dell'UE e per il trattamento di tali dati da parte degli Stati membri dell'UE esclusivamente ai fini delle attività di controllo e nel pieno rispetto delle garanzie di protezione dei dati. Il testo integrale di un comunicato stampa è disponibile [online](#).

Pareri motivati

Politiche antidroga dell'UE: AUSTRIA, PORTOGALLO, SLOVENIA e FINLANDIA sollecitati ad attuare le norme dell'UE

La Commissione ha deciso in data odierna di inviare pareri motivati all'**Austria**, al **Portogallo**, alla **Slovenia** e alla **Finlandia** per non aver notificato alla Commissione le misure nazionali finora adottate per il recepimento integrale della [direttiva \(UE\) 2017/2103](#). La direttiva aggiunge nuove sostanze psicoattive alla definizione di "stupefacenti" contenuta nel diritto dell'UE (decisione quadro 2004/757/GAI del Consiglio). La direttiva fa parte del quadro normativo dell'UE per combattere il traffico di droga e limitare l'approvvigionamento e il consumo di droghe illecite. L'inclusione di nuove sostanze psicoattive nella definizione di "stupefacenti" dovrebbe condurre a misure per ridurre la disponibilità, proteggere la salute pubblica e scoraggiare il traffico di tali sostanze in tutta l'Unione. Gli Stati membri avrebbero dovuto recepire la direttiva entro il 23 novembre 2018. I pareri motivati di oggi fanno seguito alle lettere di costituzione in mora inviate dalla Commissione nel gennaio 2019. L'Austria, il Portogallo, la Slovenia e la Finlandia dispongono ora di 3 mesi di tempo per notificare alla Commissione le misure adottate al fine di garantire la piena attuazione delle nuove norme, trascorsi i quali la Commissione potrà decidere di deferire il caso alla Corte di giustizia dell'UE. La Commissione ha archiviato i casi di infrazione nei confronti dell'**Ungheria** e dei **Paesi Bassi** e nei confronti della **Bulgaria**, dell'**Ungheria**, della **Romania**, della **Slovenia** e della **Svezia** dopo aver considerato che detti Stati membri hanno recepito, rispettivamente, la direttiva (UE) 2017/2103 e la [direttiva delegata \(UE\) 2019/369 della Commissione](#).

Lettera di costituzione in mora

Migrazione legale: MALTA sollecitata ad attuare correttamente la direttiva sui soggiornanti di lungo periodo 2003/109/CE

La Commissione ha deciso in data odierna di avviare una procedura di infrazione nei confronti di Malta e ha inviato una lettera di costituzione in mora in cui descrive il mancato adempimento da parte di Malta degli obblighi derivanti dalla direttiva sui soggiornanti di lungo periodo ([2003/109/CE](#)). All'articolo 11, paragrafo 1, la direttiva stabilisce che i soggiornanti di lungo periodo godono dello stesso trattamento dei cittadini nazionali per quanto riguarda l'esercizio di un'attività lavorativa, comprese le condizioni di assunzione e di lavoro. La legislazione maltese prevede che i cittadini di paesi terzi che sono soggiornanti di lungo periodo a Malta siano in possesso di una "licenza di impiego", che si ottiene su domanda presentata dal datore di lavoro presso l'ufficio preposto ed ha validità di un anno (rinnovabile). Se sprovvisti di tale licenza, i soggiornanti di lungo periodo non possono essere assunti. Poiché i cittadini maltesi non hanno bisogno di tale licenza per avere accesso all'occupazione, questa disparità di trattamento rispetto ai cittadini di paesi terzi che sono soggiornanti di lungo periodo costituisce una violazione dell'articolo 11, paragrafo 1, lettera a), della direttiva. Malta dispone ora di 3 mesi per rispondere alla lettera di costituzione in mora.

3. Stabilità finanziaria, servizi finanziari e Unione dei mercati dei capitali

(Per ulteriori informazioni: Daniel Ferrie – Tel.: +32 2 298 65 00, Aikaterini Apostola - Tel. +32 2 298 76 24)

Lettere di costituzione in mora

Lotta contro il riciclaggio: la Commissione sollecita il LUSSEMBURGO, la SLOVACCHIA e la SLOVENIA a recepire correttamente la 4a direttiva antiriciclaggio

In data odierna la Commissione ha inviato lettere di costituzione in mora al **Lussemburgo**, alla

Slovacchia e alla **Slovenia** in ragione del non corretto recepimento della 4a direttiva antiriciclaggio ([AMLD4](#)). A seguito di una valutazione delle misure di recepimento notificate dagli Stati membri, la Commissione ha concluso che diverse disposizioni della direttiva non sono state recepite correttamente nel diritto nazionale. Si tratta in particolare di alcuni aspetti fondamentali del quadro antiriciclaggio, come lo scambio di informazioni tra le unità di informazione finanziaria (Lussemburgo), la protezione degli informatori (Slovacchia) e la necessità di adottare misure che impediscano alle persone pregiudicate di svolgere funzioni di gestione (Slovenia). La lotta contro il riciclaggio di denaro e il finanziamento del terrorismo è fondamentale per garantire la stabilità finanziaria e la sicurezza in Europa. Alcuni scandali recenti legati a casi di riciclaggio hanno evidenziato la necessità di norme più severe a livello dell'UE. Le lacune legislative di uno Stato membro si ripercuotono sull'insieme dell'UE. Per tali motivi le norme dell'UE dovrebbero essere attuate, e la loro attuazione controllata, in modo efficiente al fine di combattere la criminalità e proteggere il nostro sistema finanziario. Il 7 maggio la Commissione ha pubblicato un [piano d'azione in 6 punti](#) volto a rafforzare ulteriormente la lotta dell'UE contro il riciclaggio di denaro e il finanziamento del terrorismo. In assenza di una risposta soddisfacente da parte di questi Stati membri entro 2 mesi, la Commissione potrà decidere di inviare loro pareri motivati.

Informazioni di carattere non finanziario: la Commissione sollecita l'ESTONIA e la BULGARIA a recepire correttamente la direttiva sulla comunicazione di informazioni di carattere non finanziario

La Commissione ha inviato in data odierna una lettera di costituzione in mora all'**Estonia** e alla **Bulgaria** in ragione del non corretto recepimento della [direttiva contabile](#) quale modificata dalla [direttiva sulla comunicazione di informazioni di carattere non finanziario](#). La direttiva contabile (quale modificata dalla direttiva sulla comunicazione di informazioni di carattere non finanziario) prescrive ad alcune grandi imprese e alcuni gruppi di grandi dimensioni di comunicare, tra l'altro, informazioni di carattere non finanziario e in materia di diversità nella misura necessaria a comprendere l'andamento dell'organismo, dei suoi risultati, della sua situazione e dell'impatto della sua attività. A seguito di una valutazione delle misure di recepimento notificate da entrambi gli Stati membri, la Commissione ha concluso che alcune disposizioni della direttiva non sono state recepite correttamente nel diritto estone e in quello bulgaro. In particolare, entrambi gli Stati membri non impongono esplicitamente alle società di pubblicare le informazioni richieste dalla direttiva, tra cui informazioni relative al rispetto dei diritti umani, alla lotta contro la corruzione attiva e passiva, alla gestione del rischio e alle procedure di dovuta diligenza. In assenza di una risposta soddisfacente da parte dell'Estonia e della Bulgaria entro 3 mesi, la Commissione potrà decidere di inviare un parere motivato.

Pareri motivati

Lotta contro il riciclaggio: la Commissione invita la CECCHIA, la DANIMARCA e l'ITALIA a dare piena attuazione alla 4a direttiva antiriciclaggio

La Commissione ha inviato in data odierna pareri motivati alla **Cechia**, alla **Danimarca** e all'**Italia** per non aver attuato pienamente nel diritto nazionale la 4a direttiva antiriciclaggio ([AMLD4](#)). A seguito di una valutazione delle misure di attuazione notificate dagli Stati membri, la Commissione ha concluso che diverse disposizioni della direttiva AMLD4 non sono state recepite pienamente nel diritto nazionale. La lotta contro il riciclaggio di denaro e il finanziamento del terrorismo è fondamentale per garantire la stabilità finanziaria e la sicurezza in Europa. Alcuni scandali recenti legati a casi di riciclaggio hanno evidenziato la necessità di norme più severe a livello dell'UE. Le lacune legislative di uno Stato membro si ripercuotono sull'insieme dell'UE. Per tali motivi le norme dell'UE dovrebbero essere attuate e sorvegliate in modo efficiente, al fine di combattere la criminalità e proteggere il nostro sistema finanziario. Il 7 maggio la Commissione ha pubblicato un piano d'azione in 6 punti volto a rafforzare ulteriormente la lotta dell'UE contro il riciclaggio e il finanziamento del terrorismo. In assenza di una risposta soddisfacente da parte della Cechia, della Danimarca e dell'Italia entro 3 mesi, la Commissione potrà decidere di deferire i casi alla Corte di giustizia dell'Unione europea.

Deferimento alla Corte di giustizia dell'Unione europea

Lotta contro il riciclaggio: la Commissione decide di deferire l'AUSTRIA, il BELGIO e i PAESI BASSI alla Corte di giustizia dell'UE per non aver attuato pienamente le norme antiriciclaggio dell'UE

In data odierna la Commissione ha deferito l'**Austria**, il **Belgio** e i **Paesi Bassi** alla Corte di giustizia dell'Unione europea con una richiesta di sanzioni pecuniarie per non aver attuato pienamente nel diritto nazionale la 4a direttiva antiriciclaggio ([AMLD4](#)). A seguito di una valutazione delle misure notificate

dagli Stati membri, la Commissione ha concluso che la direttiva non è stata pienamente recepita nel diritto nazionale. Il recepimento incompleto riguarda aspetti fondamentali del quadro antiriciclaggio, come la legislazione in materia di scommesse e gioco d'azzardo (Austria), i meccanismi in base ai quali avviene lo scambio di documenti e informazioni tra le unità di informazione finanziaria (Belgio) e le informazioni che devono essere fornite in merito alla titolarità effettiva delle società (Paesi Bassi). Per ulteriori informazioni si rinvia al testo integrale del [comunicato stampa](#).

4. Mobilità e trasporti

(Per ulteriori informazioni: Stefan de Keersmaecker – Tel. +32 229 84680, Stephan Meder – Tel. +32 229 13917)

Lettere di costituzione in mora

Porti: La Commissione invita il BELGIO, CIPRO, i PAESI BASSI e il PORTOGALLO a rispettare gli obblighi di notifica

La Commissione ha inviato oggi lettere di costituzione in mora al Belgio, a Cipro, ai Paesi Bassi e al Portogallo per non aver rispettato alcuni obblighi di notifica previsti dal [regolamento \(UE\) 2017/352 \(regolamento sui servizi portuali\)](#). Il regolamento è inteso a creare condizioni di parità nel settore portuale, fornire certezza giuridica agli operatori portuali e creare un clima più favorevole per l'efficienza degli investimenti pubblici e privati. Il regolamento richiede agli Stati membri di prevedere una procedura di gestione dei reclami e garantire che gli utenti del porto e le parti interessate siano informate in merito a quali sono le autorità competenti. Gli Stati membri sono inoltre tenuti a stabilire norme in materia di sanzioni in caso di violazione del regolamento. Nessuno dei quattro Stati membri ha indicato la propria procedura di gestione dei reclami, l'autorità competente o le norme in materia di sanzioni entro il termine stabilito del 24 marzo 2019. Gli Stati membri interessati dispongono ora di 3 mesi per rispondere alla Commissione, trascorsi i quali la Commissione potrà decidere di adottare un parere motivato.

La Commissione avvia un procedimento di infrazione nei confronti della GRECIA e dell'ITALIA per non aver rispettato le norme dell'UE in materia di tutela dei diritti dei passeggeri

La Commissione ha avviato in data odierna un procedimento di infrazione inviando lettere di costituzione in mora alla Grecia e all'Italia per aver violato le norme dell'UE sulla tutela dei diritti dei passeggeri. Sia la Grecia che l'Italia hanno adottato misure non conformi alle norme dell'UE in materia di diritti dei passeggeri del trasporto aereo ([regolamento \(CE\) n. 261/2004](#)) e di trasporto per vie navigabili ([regolamento \(UE\) n.1177/2010](#)). Inoltre, l'Italia ha adottato misure non conformi alle norme dell'UE in materia di diritti dei passeggeri del trasporto effettuato con autobus ([regolamento \(UE\) n. 181/2011](#)) e di diritti dei passeggeri nel trasporto ferroviario ([regolamento \(CE\) n.1371/2007](#)). A causa della pandemia di coronavirus molte imprese del settore dei trasporti si sono trovate ad affrontare situazioni insostenibili per quanto riguarda flussi di cassa ed entrate. Durante tutto il corso della crisi la Commissione ha ribadito che i diritti dei passeggeri restano validi in questo contesto senza precedenti e che le misure nazionali a sostegno dell'industria non devono avere l'effetto di limitare tali diritti. Sebbene la Commissione sta valutando la situazione anche in altri Stati membri raccogliendo ulteriori informazioni sull'applicazione delle norme, la Grecia e l'Italia hanno adottato una legislazione che consente ai vettori di offrire voucher come unica forma di rimborso. Secondo i regolamenti dell'UE sui diritti dei passeggeri, tuttavia, i passeggeri hanno il diritto di scegliere tra un rimborso in denaro o in altra forma, tra cui il voucher. I passeggeri a cui viene offerto un voucher sono costretti ad accettare questa soluzione. La Grecia e l'Italia dispongono ora di 2 mesi per rispondere alle argomentazioni formulate dalla Commissione, trascorsi i quali la Commissione potrà decidere di inviare un parere motivato.

Lettere di costituzione in mora e parere motivato

Trasporto marittimo: la Commissione sollecita MALTA, il BELGIO e il PORTOGALLO a rispettare le norme dell'UE sull'equipaggiamento marittimo

La Commissione ha deciso in data odierna di inviare un parere motivato a Malta e lettere di costituzione in mora al **Belgio** e al **Portogallo** per non aver rispettato il diritto dell'UE in materia di equipaggiamento marittimo ([direttiva 2014/90/UE](#)). Le norme comuni dell'UE in materia di sicurezza e ambiente riguardano equipaggiamenti quali giubbotti di salvataggio, sistemi di depurazione delle acque reflue e radar a bordo delle navi dell'UE. Il Belgio e il Portogallo non hanno provveduto a garantire che l'equipaggiamento marittimo a bordo delle loro navi sia sempre conforme ai requisiti della direttiva,

mentre Malta e il Portogallo non hanno effettuato una sorveglianza del mercato su scala adeguata. Il Belgio, inoltre, non ha provveduto a garantire che i suoi organi competenti effettuino le adeguate ispezioni e prove su campioni, o non lo facciano nel modo corretto. Gli Stati membri interessati dispongono ora di 3 mesi per rispondere alla Commissione, trascorsi i quali la Commissione potrà decidere, nel caso del Portogallo e del Belgio, di inviare un parere motivato, mentre nel caso di Malta, di deferire il caso alla Corte di giustizia dell'UE.

5. Giustizia

(Per ulteriori informazioni: Christian Wigand - Tel. +32 229 62253; Guillaume Mercier - Tel. +32 229 80564; Katarzyna Kolanko - Tel. +32 229 6 34 44)

Lettere di costituzione in mora

Strumento per i registri delle imprese dell'UE La Commissione invita la BULGARIA; la FRANCIA e l'IRLANDA a collegare i rispettivi registri nazionali delle imprese

La Commissione ha deciso in data odierna di inviare lettere di costituzione in mora a 3 Stati Membri: **Bulgaria, Francia e Irlanda** per non aver collegato i rispettivi registri nazionali delle imprese allo strumento per i registri delle imprese dell'UE. La Commissione ha lanciato [questo strumento](#) istituito in virtù della [direttiva \(2012/17/UE\) sul sistema di interconnessione dei registri delle imprese dell'UE \(BRIS\)](#) a giugno 2017. Alla luce del numero crescente di imprese transfrontaliere, è di fondamentale importanza disporre di un facile accesso alle informazioni sulle imprese in vari Stati membri. Grazie all'interconnessione dei registri nazionali delle imprese, l'UE ha agevolato il commercio transfrontaliero e ridotto le lunghe e costose procedure per le imprese che operano a livello transfrontaliero. Il termine per il collegamento dei registri nazionali delle imprese al BRIS era stato fissato all'8 giugno 2017. A 3 anni di distanza dal termine stabilito nella direttiva BRIS, la Bulgaria non è collegata; l'Irlanda sta ancora testando il collegamento; e la Francia è solo parzialmente collegata al BRIS. L'assenza di un collegamento al BRIS significa che è complicato e gravoso per i cittadini, le aziende e gli imprenditori dell'UE ottenere informazioni pertinenti sulle società, anche se conformemente al diritto dell'UE queste informazioni dovrebbero essere disponibili al pubblico. Anche per i registri delle imprese in altri Stati membri risulta essere complesso e oneroso collaborare con i registri delle imprese bulgari, irlandesi e francesi in merito a procedimenti amministrativi, ad esempio per quanto riguarda le questioni relative a succursali di società aperte in altri Stati membri o alle fusioni transfrontaliere. La Bulgaria, l'Irlanda e la Francia dispongono ora di 3 mesi per rispondere alle lettere di costituzione in mora e adottare misure adeguate, trascorsi i quali la Commissione potrà decidere di inviare un parere motivato.

La Commissione invita 10 Stati membri a conformarsi al diritto dell'UE sulla tutela dei diritti dei consumatori e dei viaggiatori

La Commissione ha deciso in data odierna di avviare un procedimento di infrazione inviando una lettera di costituzione in mora alla **Cechia**, a **Cipro**, alla **Grecia**, alla **Francia**, all'**Italia**, alla **Croazia**, alla **Lituania**, alla **Polonia**, al **Portogallo** e alla **Slovacchia** in quanto le loro norme nazionali sono in contrasto con il diritto dell'UE in materia di diritti dei consumatori e dei viaggiatori. Questi 10 Stati membri violano l'articolo 12, paragrafo 4, della direttiva (UE) 2015/2302, la [direttiva sui pacchetti turistici](#). A causa della pandemia di coronavirus molti contratti di viaggio hanno dovuto essere annullati. Durante tutto il corso della crisi la Commissione ha ribadito che i diritti dei consumatori restano validi in questo contesto senza precedenti e che le misure nazionali a sostegno dell'industria non devono avere l'effetto di limitare tali diritti. Il 13 maggio 2020 la Commissione ha adottato una [raccomandazione specifica sui buoni](#) nell'attuale contesto al fine di aiutare gli Stati membri a istituire sistemi di buoni attraenti, affidabili e flessibili. Tuttavia in questi 10 Stati membri elencati si applicano ancora norme nazionali sui pacchetti turistici che consentono agli organizzatori di pacchetti turistici di emettere dei buoni, anziché rimborsare in denaro i viaggi annullati, o di posticipare il rimborso oltre il periodo di 14 giorni stabilito nella direttiva sui pacchetti turistici. Conformemente al diritto dell'UE, i passeggeri hanno tuttavia il diritto di scegliere tra il rimborso in denaro e altre forme di rimborso, come un buono. La Commissione ha pertanto deciso di inviare lettere di costituzione in mora alla Repubblica ceca, a Cipro, alla Grecia, alla Francia, all'Italia, alla Croazia, alla Lituania, alla Polonia, al Portogallo e alla Slovacchia. Gli Stati membri interessati dispongono ora di 2 mesi per rispondere alla Commissione e adottare le misure necessarie per far fronte alle carenze riscontrate dalla Commissione. In caso contrario la Commissione potrà decidere di inviare pareri motivati.

Pareri motivati

Impegno a lungo termine degli azionisti: la Commissione sollecita 7 Stati membri a notificare le misure adottate per recepire la direttiva sui diritti degli azionisti

La Commissione ha deciso in data odierna di inviare pareri motivati a 7 Stati membri per aver comunicato in parte (**Bulgaria, Grecia, Romania, e Spagna**) o per non aver comunicato per niente (**Cipro, Portogallo e Slovenia**) le misure adottate per attuare la direttiva modifica sui diritti degli azionisti ([direttiva 2017/828/UE](#)). Gli Stati membri erano tenuti a recepire parte della direttiva nei rispettivi ordinamenti nazionali entro il 10 giugno 2019 e a comunicare alla Commissione le misure adottate nel settore disciplinato dalle relative pertinenti disposizioni. L'impegno a lungo termine degli azionisti nei confronti delle società in cui investono è essenziale per garantire che quest'ultime siano ben amministrate e sostenibili nel lungo termine. Ai sensi della direttiva, gli investitori istituzionali e i gestori di attivi devono pubblicare informazioni sulle loro strategie di investimento e sulle loro politiche di impegno. Inoltre la direttiva aumenta la trasparenza in merito alla remunerazione degli amministratori e consente agli azionisti di esprimersi sulle retribuzioni. Inoltre introduce misure di salvaguardia in relazione alle operazioni rilevanti concluse tra le parti correlate (in genere la società e il suo direttore o azionista di controllo). Nel luglio 2019 la Commissione ha inviato lettere di costituzione in mora a questi 7 Stati membri per non aver recepito le norme dell'UE nella legislazione nazionale. La Bulgaria, la Romania, la Grecia e la Spagna avevano notificato alcune misure dichiarando che il recepimento della direttiva era ancora parziale, Cipro, il Portogallo e la Slovenia non hanno ancora notificato alcuna misura di recepimento. Questi 7 Stati membri dispongono ora di 3 mesi per rispondere ai pareri motivati e adottare misure adeguate notificando il pieno recepimento della direttiva nei rispettivi ordinamenti nazionali; trascorsi i quali, i casi potranno essere deferiti alla Corte di giustizia dell'UE.

Lotta contro le frodi: la Commissione sollecita l'ITALIA a recepire le norme dell'UE in materia di lotta contro la frode ai danni del bilancio dell'Unione mediante il diritto penale

La Commissione ha deciso in data odierna di inviare un parere motivato all'Italia a seguito della mancata comunicazione delle misure adottate al fine di recepire nel proprio diritto nazionale le norme dell'UE in materia di lotta contro la frode al bilancio dell'Unione mediante il diritto penale ([direttiva 2017/1371/UE](#); "la direttiva PIF"). Tali norme, che dovevano essere recepite entro il 6 luglio 2019, aumentano il livello di protezione del bilancio dell'UE armonizzando le definizioni, le sanzioni e i termini di prescrizione per i reati che ledono gli interessi finanziari dell'Unione. Oltre a essere uno strumento fondamentale per l'armonizzazione del diritto penale degli Stati membri per quanto concerne i reati commessi a danno del bilancio dell'Unione, la direttiva è essenziale per il funzionamento della futura [Procura europea \(EPPO\)](#), che sarà incaricata di condurre le indagini, i procedimenti penali e le azioni di contrasto in relazione a tali reati. La Commissione ha avviato una procedura di infrazione dell'UE mediante l'invio di una lettera di costituzione in mora all'Italia nel settembre 2019. A seguito del parere motivato odierno, l'Italia dispone di 3 mesi per rispondere alle argomentazioni formulate dalla Commissione, In caso contrario la Commissione potrà decidere di deferire il caso alla Corte di giustizia dell'UE.

6. Ambiente e pesca

(Per ulteriori informazioni: Vivian Loonela – Tel. +32 229 66712, Daniela Stoycheva – Tel. +32 229 53664)

Lettere di costituzione in mora

Responsabilità ambientale AUSTRIA, BELGIO, CIPRO, CECCHIA, DANIMARCA, FRANCIA, GERMANIA, GRECIA, IRLANDA, ITALIA, MALTA, PAESI BASSI, SPAGNA, SLOVACCHIA SLOVENIA e SVEZIA hanno domandato di ampliare il ventaglio dei soggetti legittimati a chiedere alle autorità nazionali di intervenire

La Commissione invita l'**Austria**, il **Belgio**, **Cipro**, la **Cechia**, la **Danimarca**, la **Francia**, la **Germania**, la **Grecia**, l'**Irlanda**, l'**Italia**, **Malta**, i **Paesi Bassi**, la **Spagna**, la **Slovacchia**, la **Slovenia** e la **Svezia** ad assicurare che le loro legislazioni nazionali consentano a tutte le categorie di persone fisiche e giuridiche di cui all'articolo 12, paragrafo 1, della [direttiva sulla responsabilità ambientale](#) (direttiva 2004/35/CE) di chiedere all'autorità competente di adottare azioni di riparazione per il danno ambientale. La [direttiva sulla responsabilità ambientale](#) prevede che il danno ambientale possa essere prevenuto o riparato, tra l'altro, concedendo alle persone fisiche e giuridiche il diritto di chiedere all'autorità competente di decidere in merito all'azione di (prevenzione e) riparazione che l'operatore responsabile deve adottare. La direttiva garantisce inoltre che le conseguenze finanziarie dell'azione di riparazione siano a carico dell'operatore economico che ha causato il danno ambientale.

Nella causa [C-529/15](#) la Corte di giustizia ha chiarito questo diritto relativo alla richiesta di azione, affermando che, in sostanza, tutte le categorie di persone giuridiche o fisiche (di cui all'articolo 12, paragrafo 1, lettere a), b) e c), della direttiva) che vantano un diritto o un interesse in materia di prevenzione e riparazione del danno devono poter chiedere alle autorità di adottare una tale decisione. In seguito a questo chiarimento da parte della Corte, la Commissione ha verificato se la legislazione di tutti gli Stati membri effettivamente preveda tale garanzia. Da tale verifica è emerso che non tutte le summenzionate categorie di persone legittimate sono interamente disciplinate dalla legislazione di questi 16 Stati membri. Per la tutela dell'ambiente è importante che il diritto di richiedere un'azione non presenti lacune. La Commissione ha pertanto deciso di inviare lettere di costituzione in mora ai suddetti Stati membri, concedendo loro 3 mesi per porre rimedio alla situazione, trascorsi i quali la Commissione potrà decidere di inviare un parere motivato.

Natura: La Commissione invita la ROMANIA e la SPAGNA ad adottare le misure necessarie alla salvaguardia e alla gestione delle loro reti Natura 2000

La Commissione invita la **Romania** e la **Spagna** ad adottare le misure necessarie alla salvaguardia e alla gestione delle loro reti Natura 2000 rispettando gli obblighi assunti nell'ambito della [direttiva "Habitat"](#) (direttiva 92/43/CEE del Consiglio). Ai sensi di detta direttiva, gli Stati membri devono proporre siti dell'UE di importanza comunitaria (SIC) da aggiungere successivamente agli elenchi biogeografici dell'UE. Entro 6 anni da tale inserimento negli elenchi, gli Stati membri devono stabilire obiettivi e misure di conservazione per assicurare il ripristino o il mantenimento degli habitat naturali e delle specie protette in uno stato di conservazione soddisfacente, designando i SIC come zone speciali di conservazione (ZSC). Si tratta di prescrizioni fondamentali per la protezione della biodiversità in tutta l'UE. La Romania non ha finora designato zone speciali di conservazione e ha omesso, in modo generale e persistente, di fissare misure e obiettivi dettagliati di conservazione specifici per ogni sito. Nel caso della Spagna, la Commissione sollecita il paese a completare la designazione a zona speciale di conservazione (ZSC) di tutti i siti di importanza comunitaria (SIC) nelle regioni alpina, atlantica e mediterranea e ad adottare obiettivi e misure di conservazione dettagliati specifici per ogni sito per una parte significativa di queste zone speciali di conservazione. Il termine per il completamento di tali misure per 1 278 siti ubicati nelle regioni alpine, atlantiche e mediterranee in Spagna è da tempo scaduto. Nel 2015 la Commissione ha pertanto inviato una lettera di costituzione in mora. La Spagna ha finora omesso di designare 345 siti come zone speciali di conservazione, più di un quarto dei 1 278 siti di importanza comunitaria. Inoltre, la Commissione ritiene che, secondo una prassi generale e persistente in 12 comunità autonome e a livello centrale, non siano stati fissati né obiettivi di conservazione sufficientemente dettagliati e quantificati né le necessarie misure di conservazione. La Commissione ha pertanto deciso di inviare una lettera di costituzione in mora alla Romania, concedendole 3 mesi per porre rimedio alla situazione, e una lettera di costituzione in mora complementare alla Spagna, che dispone a sua volta di 2 mesi per porre rimedio alla situazione, trascorsi i quali la Commissione potrà decidere di inviare un parere motivato.

NATURA E PESCA: la Commissione sollecita la FRANCIA, la SPAGNA e la SVEZIA ad intervenire per ridurre le catture accessorie

La Commissione invita la Francia, la Spagna e la Svezia ad attuare le misure previste dalla direttiva Habitat ([direttiva 92/43/CEE del Consiglio](#)) e dalla politica comune della pesca al fine di evitare le insostenibili catture accessorie di delfini e di specie di focene da parte di pescherecci. I delfini e le focene sono specie rigorosamente protette ai sensi della direttiva Habitat e per le quali sono necessarie misure di mitigazione per evitarne le catture accessorie in linea con il regolamento sulle misure tecniche nell'ambito della politica comune della pesca [[regolamento \(UE\) 2019/1241](#)]. Nonostante prove ben documentate del fatto che tali specie vengano catturate con gli attrezzi da pesca, il problema persiste. La Francia, la Spagna e la Svezia non hanno adottato misure sufficienti per monitorare le catture accessorie nelle loro acque e parte delle loro flotte, né si sono avvalse pienamente delle possibilità che la politica comune della pesca offre al fine di rispettare gli obblighi previsti dalla direttiva Habitat e proteggere tali specie. Inoltre i 3 Stati membri non hanno adottato le misure necessarie per evitare la significativa perturbazione delle specie marine nelle zone speciali di conservazione designate per la loro protezione. Oltre a ciò la Francia e la Svezia non hanno recepito correttamente le disposizioni della direttiva Habitat. La Francia non ha interamente recepito gli obblighi relativi all'istituzione di un coerente programma di monitoraggio delle catture accessorie e alla successiva adozione di misure di conservazione. La Svezia non ha recepito correttamente l'obbligo di misure di protezione nei siti Natura 2000 per evitare la perturbazione delle specie marine. Infine, anche la Francia e la Spagna non sono riuscite a garantire un sistema efficace di controllo e ispezione relativo all'obbligo imposto ai pescherecci di usare dispositivi acustici di dissuasione (i cosiddetti "pingers") per scacciare le focene dalle reti, come previsto dalla politica comune della pesca, al fine di

evitare tali catture nelle zone più vulnerabili. Dal momento che la Francia, la Spagna e la Svezia non hanno adottato le misure necessarie per affrontare tali carenze, la Commissione ha pertanto deciso di inviare lettere di costituzione in mora ai 3 paesi, che disporranno di 3 mesi per rimediare alle lacune individuate, trascorsi i quali la Commissione potrà decidere di inviare un parere motivato.

Benessere degli animali: la FRANCIA è invitata a correggere le proprie norme sulla protezione degli animali da laboratorio

La Commissione chiede alla **Francia** di intervenire in merito alle carenze riscontrate nel recepimento nel diritto interno della direttiva sulla protezione degli animali utilizzati a fini scientifici ([direttiva 2010/63/UE](#)). Gli Stati membri hanno adottato la direttiva nel settembre 2010 e hanno convenuto di recepire le norme dell'UE nel diritto nazionale entro il 10 novembre 2012. La direttiva garantisce un elevato livello di benessere degli animali tutelando nel contempo il corretto funzionamento del mercato interno. Le summenzionate norme dell'UE mirano inoltre a ridurre al minimo il numero di animali utilizzati a fini sperimentali e impongono di ricorrere ad alternative ogniqualvolta possibile. Nel diritto francese sono state individuate diverse carenze in merito alla disposizione supplementare per quanto riguarda l'origine degli animali utilizzati a fini scientifici e alla mancanza di disposizioni che specifichino che le procedure possono essere effettuate unicamente nell'ambito di un progetto. La Commissione ha deciso di inviare una lettera di costituzione in mora alla Francia, che dispone di 3 mesi per porre rimedio alla situazione e rispondere ai punti sollevati dalla Commissione, trascorsi i quali la Commissione potrà decidere di inviare un parere motivato.

Inquinamento: la CROAZIA è invitata a migliorare la protezione contro l'inquinamento proveniente da attività industriali

La Commissione invita la **Croazia** a recepire correttamente nel diritto nazionale le norme dell'UE in materia di prevenzione e riduzione integrate dell'inquinamento proveniente da attività industriali. La direttiva relativa alle emissioni industriali ([direttiva 2010/75/UE](#)) stabilisce norme che comprendono la prevenzione o la riduzione delle emissioni nell'aria, nell'acqua e nel suolo e la prevenzione della produzione di rifiuti. La Croazia non ha recepito correttamente alcune disposizioni della direttiva. Tra queste, le definizioni di "installazione", "migliori tecniche disponibili", "condizione di riferimento" non sono state recepite correttamente. Inoltre sono assenti nella legislazione nazionale disposizioni speciali relativi alla frequenza delle visite in loco, alla tempestività delle ispezioni, e un chiaro obbligo di includere nel rapporto di ispezione i risultati pertinenti. La Commissione ha pertanto deciso di inviare una lettera di costituzione in mora alla Croazia, che dispone di 3 mesi per rimediare alle carenze individuate dalla Commissione. In assenza di una risposta soddisfacente, la Commissione potrà decidere di inviare un parere motivato.

Prevenzione di incidenti rilevanti connessi con determinate sostanze pericolose: la Commissione invita la BULGARIA, l'UNGHERIA e la FINLANDIA a migliorare le proprie norme nazionali

La Commissione europea esorta la **Bulgaria**, l'**Ungheria** e la **Finlandia** a conformare le rispettive legislazioni nazionali alla [direttiva 2012/18/UE](#) sul controllo del pericolo di incidenti rilevanti connessi con sostanze pericolose (direttiva Seveso III). La direttiva si applica a oltre 12 000 impianti industriali in tutta l'Unione europea e stabilisce norme volte a prevenire gli incidenti industriali rilevanti e a ridurre al minimo gli effetti nocivi per la salute umana e per l'ambiente. Rientrano nell'ambito di applicazione della direttiva settori come l'industria chimica e petrolchimica e i settori di vendita all'ingrosso e stoccaggio di combustibili. A seconda della quantità di sostanze pericolose presenti si applicano sistemi di sicurezza diversi, con requisiti giuridici più rigorosi per gli impianti in cui sono maneggiate quantità elevate di tali sostanze. Nel caso dell'Ungheria, la Commissione ha individuato oltre 40 carenze riguardanti, tra l'altro, il non corretto recepimento delle definizioni, la mancanza di impegno da parte degli operatori a migliorare continuamente il controllo dei pericoli di incidenti rilevanti, la cooperazione transfrontaliera e disposizioni meno rigorose in materia di informazione al pubblico. La Finlandia non ha recepito correttamente le prescrizioni della direttiva per quanto riguarda il contenuto e le tempistiche di presentazione del rapporto di sicurezza dello stabilimento, i diritti delle organizzazioni non governative di ottenere informazioni sugli stabilimenti in questione e sulle sostanze pericolose utilizzate, nonché le informazioni su cui si basano le ispezioni negli stabilimenti. La Bulgaria non ha introdotto nella propria legislazione la nozione di "altro stabilimento", questo ha portato ad una serie di disposizioni non conformi; inoltre anche alcune disposizioni tecniche non sono state recepite correttamente nel diritto nazionale. La Commissione ha pertanto deciso di inviare lettere di costituzione in mora agli Stati

membri interessati, concedendo loro 3 mesi per porre rimedio alla situazione, trascorsi i quali la Commissione potrà decidere di inviare un parere motivato.

Inquinamento atmosferico: la Commissione invita l'ITALIA e il LUSSEMBURGO ad adottare programmi nazionali di controllo dell'inquinamento atmosferico

La Commissione sollecita l'**Italia** e il **Lussemburgo** ad adottare i loro primi programmi nazionali di controllo dell'inquinamento atmosferico e a comunicarli alla Commissione, come richiesto a norma della [direttiva \(UE\) 2016/2284](#) concernente la riduzione delle emissioni nazionali di determinati inquinanti atmosferici (direttiva NEC). La direttiva, che stabilisce impegni nazionali di riduzione delle emissioni, mira ad ottenere livelli di qualità dell'aria che non comportino significativi impatti negativi e rischi per la salute umana e l'ambiente. Gli Stati membri devono adottare programmi di controllo dell'inquinamento atmosferico nei quali definiscono le modalità per il raggiungimento delle riduzioni concordate delle loro emissioni annuali. Gli Stati membri avrebbero dovuto adottare e presentare i loro primi programmi nazionali di controllo dell'inquinamento atmosferico alla Commissione entro il 1° aprile 2019. Nonostante diversi solleciti, l'Italia e il Lussemburgo non hanno finora ottemperato a questo obbligo. La Commissione ha pertanto deciso di inviare lettere di costituzione in mora concedendo all'Italia e al Lussemburgo 3 mesi per l'adozione dei programmi. In caso contrario, la Commissione potrà decidere di inviare un parere motivato.

Inquinamento atmosferico: la Commissione sollecita l'UNGHERIA, la DANIMARCA e MALTA a migliorare le proprie norme contro l'inquinamento atmosferico

La Commissione chiede all'**Ungheria**, alla **Danimarca** e a **Malta** di recepire correttamente nei rispettivi ordinamenti nazionali tutte le prescrizioni della direttiva [\(UE\) 2016/2284](#) concernente la riduzione delle emissioni nazionali di determinati inquinanti atmosferici (direttiva NEC). La direttiva NEC stabilisce impegni nazionali di riduzione delle emissioni per gli Stati membri relativamente a 5 importanti inquinanti atmosferici: ossidi di azoto (NO_x), composti organici volatili non metanici (COVNM), biossido di zolfo (SO₂), ammoniaca (NH₃) e particolato fine (PM_{2,5}). Questi inquinanti atmosferici contribuiscono alla degradazione della qualità dell'aria e hanno un notevole impatto negativo sulla salute umana, in quanto sono causa di problemi respiratori, malattie cardiovascolari e cancro, oltre a provocare danni agli ecosistemi. Nel caso dell'Ungheria, il diritto nazionale non è in linea con le prescrizioni dell'UE per quanto riguarda l'adattamento degli inventari nazionali annuali di emissione, la flessibilità in relazione al funzionamento dei sistemi di elettricità o calore, l'aggiornamento delle politiche nazionali di controllo dell'inquinamento atmosferico in relazione al programma di controllo dell'inquinamento atmosferico nazionale, gli aspetti riguardanti le consultazioni transfrontaliere e il necessario approccio basato sul rischio per la designazione dei siti di monitoraggio degli ecosistemi. Tali carenze, tra l'altro, estendono l'ambito di applicazione delle esenzioni dall'obbligo di rispettare gli impegni di riduzione delle emissioni e pregiudicano un tempestivo aggiornamento dei programmi nazionali di controllo dell'inquinamento atmosferico. Nel caso della Danimarca, il diritto nazionale non è conforme alle prescrizioni dell'UE in merito alla possibilità di organizzare consultazioni transfrontaliere sui programmi nazionali di controllo dell'inquinamento atmosferico. Inoltre, il diritto danese non prevede sanzioni per le violazioni della direttiva. Nel caso di Malta, il diritto nazionale non è conforme alle prescrizioni dell'UE per quanto riguarda il carattere obbligatorio delle prescrizioni di monitoraggio, la pubblicazione attiva delle informazioni sui programmi nazionali di controllo dell'inquinamento atmosferico e gli inventari delle emissioni, nonché la base del calcolo e della comunicazione delle emissioni di combustibile. Pertanto, la Commissione ha deciso di inviare lettere di costituzione in mora che concedono all'Ungheria, alla Danimarca e a Malta 3 mesi per rettificare le rispettive legislazioni nazionali al fine di porre rimedio ai problemi. In caso contrario, la Commissione potrà decidere di inviare un parere motivato.

Pareri motivati

Rifiuti: la Commissione sollecita l'ITALIA a conformarsi pienamente alle norme dell'UE sul riciclaggio delle navi

La Commissione sollecita l'**Italia** a conformarsi pienamente agli obblighi previsti dal regolamento relativo al riciclaggio delle navi ([regolamento \(UE\) n. 1257/2013](#)) e in particolare ad adottare misure volte a prevenire l'elusione delle norme sul riciclaggio delle navi e a stabilire le sanzioni applicabili alla violazione di tali norme. Il regolamento mira a garantire che tutte le navi battenti bandiera di uno Stato membro dell'UE siano riciclate in modo sicuro e sostenibile. Le vecchie navi possono essere una fonte redditizia di rottami metallici e altri materiali, consentendo di risparmiare materie prime vergini e riducendo le emissioni di gas a effetto serra. Tuttavia, se non correttamente eseguita, la demolizione

delle navi può danneggiare la salute umana e l'ambiente costiero. Il regolamento mira a prevenire, ridurre o eliminare tali potenziali effetti negativi sulla salute umana e sull'ambiente mediante l'introduzione di una serie di norme applicabili al riciclaggio delle navi. A tal fine gli Stati membri devono designare le autorità competenti e le amministrazioni responsabili dell'applicazione del regolamento. Gli Stati membri devono inoltre adottare misure intese a prevenire l'elusione delle norme sul riciclaggio delle navi e stabilire le sanzioni applicabili alla violazione di tali norme. L'Italia ha già ricevuto una lettera di costituzione in mora, cui ha risposto con la designazione delle autorità competenti e delle persone di contatto, come prevede il regolamento. Tuttavia, per quanto riguarda le sanzioni, la legislazione proposta è ancora in fase di progetto. La Commissione ha pertanto inviato un parere motivato all'Italia, che dispone ora di 3 mesi per porre rimedio alla situazione. In caso contrario la Commissione potrà decidere di deferire il caso alla Corte di giustizia dell'UE.

Emissioni industriali: la Commissione sollecita la GRECIA ad applicare correttamente la legislazione dell'UE in materia di inquinamento

La Commissione chiede alla **Grecia** di applicare correttamente la [direttiva 2010/75/UE](#) relativa alle emissioni industriali. La direttiva stabilisce norme intese a prevenire e ridurre le emissioni nell'aria, nell'acqua e nel terreno e ad impedire la produzione di rifiuti, per conseguire un livello elevato di protezione dell'ambiente. In base alla direttiva, gli impianti di combustione devono cessare l'attività dopo un certo periodo di tempo, a meno che non siano soddisfatte le condizioni per la concessione di una deroga temporale. In Grecia una deroga è stata concessa a 3 impianti, consentendo il proseguimento della loro attività per un massimo di 32 000 ore aggiuntive, anche se non sono soddisfatte le condizioni elencate nella direttiva sulle emissioni industriali. Inoltre per questo la Grecia ha modificato la propria legislazione in un modo tale da renderla non più conforme alla direttiva. La Commissione procederà dunque all'invio di un parere motivato e può decidere di deferire il caso alla Corte di giustizia dell'UE qualora, entro 3 mesi dal ricevimento del parere motivato, la Grecia non corregga la propria legislazione rendendo il regime applicabile ai 3 impianti conforme alla direttiva.

Benessere degli animali: la Commissione sollecita la POLONIA ad attuare correttamente misure per la protezione degli animali da laboratorio

La Commissione sollecita la **Polonia** a garantire il rispetto della direttiva sugli animali da laboratorio ([direttiva 2010/63/UE](#)). La direttiva garantisce un elevato livello di benessere degli animali tutelando nel contempo il corretto funzionamento del mercato interno. Le summenzionate norme dell'UE mirano inoltre a ridurre al minimo il numero di animali utilizzati a fini sperimentali e impongono di ricorrere ad alternative ogniqualvolta possibile. Nonostante alcuni modesti progressi compiuti dall'invio della lettera di costituzione in mora alla Polonia da parte della Commissione, le carenze a livello di conformità restano ancora considerevoli. Su 31 casi di non corretto recepimento individuati e provati, uno solo è stato infatti rettificato. Pur avendo riconosciuto la non conformità in relazione alla maggior parte dei punti sollevati dalla Commissione, la Polonia non ha adottato alcuna misura intesa ad attuare correttamente la direttiva sugli animali da laboratorio. Tra le questioni in sospeso figurano la mancanza dell'obbligo di giustificazione scientifica dell'uso di determinate specie durante le procedure o per l'esecuzione di procedure al di fuori degli stabilimenti. Inoltre le disposizioni polacche non stabiliscono requisiti adeguati per il personale, ad esempio l'obbligo - per il personale che realizza procedure su animali, si occupa della cura di animali o è addetto al loro abbattimento - di dimostrare la propria competenza prima di essere autorizzato a lavorare senza supervisione. Se la Polonia non si attiverà entro 3 mesi dal ricevimento del parere motivato, la Commissione può decidere di deferire il caso alla Corte di giustizia dell'UE.

Acqua: la Commissione sollecita il BELGIO a proteggere le sue acque dall'inquinamento da nitrati

La Commissione sollecita il **Belgio** a garantire il rispetto della direttiva sui nitrati ([direttiva 91/676/CEE del Consiglio](#)). La direttiva mira a proteggere le acque europee (superficiali e sotterranee) dall'inquinamento proveniente da fonti agricole imponendo alle autorità di adottare misure volte a evitare tale tipo di inquinamento. Una prima lettera di costituzione in mora, relativa alle carenze del programma d'azione nitrati della regione vallone (PGDA 3) per quanto riguarda la prevenzione dell'inquinamento delle acque, è stata inviata nel febbraio 2014. Sebbene dopo l'apertura del caso nel 2013 siano emersi segnali di un miglioramento della qualità delle acque sotterranee e siano state adottate nuove misure, nel novembre 2019 è stata inviata una seconda lettera di costituzione in mora, relativa non solo alle persistenti carenze del PGDA 3, ma anche all'attuazione della deroga concessa alla regione fiamminga, dove in molti casi le quantità effettivamente applicate superano considerevolmente i massimi autorizzati. Per quanto riguarda la regione vallone, la risposta alla lettera di costituzione in mora fa riferimento alle discussioni in corso sulla modifica del PGDA 3, senza affrontare adeguatamente le carenze individuate dalla Commissione (relative ai periodi di divieto, allo spargimento di letame su terreni in pendenza, alla registrazione della quantità di fertilizzanti applicata sul terreno, ecc.), né specifica il calendario preciso per l'adozione del nuovo PGDA. In risposta alla lettera di costituzione in mora, le autorità della regione fiamminga si sono impegnate a rivedere la legislazione e a conformarsi alla deroga concessa. Sebbene, come pare, il riesame legislativo si sia concluso solo di recente, il testo riveduto non è ancora stato notificato formalmente alla Commissione, la quale a sua volta deve valutare se a seguito della revisione la legislazione fiamminga sia ora

completamente in linea con la deroga. Il parere motivato adottato concede pertanto al Belgio 3 mesi per adottare le misure necessarie ad ovviare alle carenze riscontrate, trascorsi i quali la Commissione potrà decidere di deferire il caso alla Corte di giustizia dell'Unione europea.

Natura: la Commissione invita la ROMANIA a combattere il disboscamento illegale e a proteggere meglio le foreste nei suoi siti Natura 2000

La Commissione sollecita la Romania ad attuare correttamente il regolamento UE sul legno ([regolamento \(UE\) 995/2010](#)), che vieta di realizzare e commercializzare nell'UE prodotti ottenuti da legno di provenienza illegale. Le autorità nazionali non sono state in grado di controllare efficacemente gli operatori e di applicare sanzioni adeguate. Le incoerenze presenti nella legislazione nazionale non consentono alle autorità rumene di sottoporre a controllo grandi quantitativi di legno di provenienza illegale. La Commissione ha inoltre constatato che le autorità rumene gestiscono le foreste, anche autorizzando il disboscamento, senza valutare preventivamente le conseguenze sugli habitat protetti, come invece richiesto a norma della direttiva Habitat e delle direttive sulla valutazione ambientale strategica. Si registrano inoltre carenze nell'accesso del pubblico alle informazioni ambientali contenute nei piani di gestione forestale. La Commissione ha altresì rilevato la perdita di habitat forestali protetti all'interno dei siti Natura 2000, in violazione delle direttive Habitat e Uccelli. Dopo aver esaminato attentamente le argomentazioni presentate dalla Romania a seguito di una lettera di costituzione in mora inviata nel febbraio 2020, la Commissione ha concluso che i problemi riscontrati sul campo non sono stati risolti. La Commissione invia pertanto un parere motivato. Se la Romania non si attiverà entro 1 mese, la Commissione potrà deferire il caso alla Corte di giustizia dell'Unione europea.

Natura: la Commissione chiede alla BULGARIA di adottare le misure necessarie per proteggere e gestire le proprie reti Natura 2000

La Commissione sollecita la **Bulgaria** a rispettare gli obblighi imposti dalla direttiva Habitat ([direttiva 92/43/CEE del Consiglio](#)) per la conservazione delle specie protette e degli habitat naturali inclusi nella rete Natura 2000. Gli Stati membri sono tenuti a designare i siti da includere nell'elenco UE dei siti di importanza comunitaria come zone speciali di conservazione. Essi devono anche istituire le misure di conservazione necessarie a mantenere o ripristinare le specie protette e gli habitat naturali in uno stato soddisfacente. Tali provvedimenti devono essere messi in atto entro 6 anni dall'inserimento di questi siti nell'elenco biogeografico UE dei siti di importanza comunitaria. Si tratta di prescrizioni fondamentali per la protezione della biodiversità in tutta l'UE. Su 229 siti di importanza comunitaria, la Bulgaria ne ha designati solo 22 come zone speciali di conservazione, per le quali è scaduto il termine di 6 anni, e per ognuna di tali zone ha ommesso, in modo generale e persistente, di fissare misure e obiettivi dettagliati di conservazione specifici per sito. La Commissione invia pertanto un parere motivato alla Bulgaria a seguito della lettera di costituzione in mora del gennaio 2019. La Bulgaria dispone ora di 3 mesi per adottare le misure correttive. In caso contrario la Commissione potrà decidere di deferire la Bulgaria alla Corte di giustizia dell'UE.

Protezione della natura: la Commissione invita la FRANCIA a porre fine ai metodi illegali di caccia e a rivedere i metodi di cattura degli uccelli

La Commissione sollecita la **Francia** ad agire in merito a talune pratiche di caccia e cattura degli uccelli. La [direttiva 2009/147/CE](#) (direttiva Uccelli) mira a tutelare tutte le specie di uccelli selvatici presenti in natura all'interno dell'Unione europea. L'Europa ospita più di 500 specie di uccelli selvatici, ma almeno il 32 % delle specie di uccelli dell'UE non è attualmente in buono stato di conservazione e in Francia, su 64 specie di uccelli cacciabili, appena 20 sono in buono stato di conservazione. La Francia ha autorizzato diversi metodi non selettivi di cattura dei volatili, vietati dalla direttiva, come le colle per i tordi e le reti e le trappole per le allodole e i colombi. Gli Stati membri possono derogare a talune disposizioni della direttiva, ma solo a rigide condizioni, che nella fattispecie non sono soddisfatte, soprattutto perché la maggior parte delle specie catturate non è in buono stato di conservazione. La Commissione è inoltre preoccupata per la diffusa tolleranza e autorizzazione della caccia all'oca selvatica (*Anser anser*) dopo l'inizio della migrazione di tale specie verso i luoghi di riproduzione, pratica anch'essa vietata dalla direttiva Uccelli. A seguito di una lettera di costituzione in mora del luglio 2019, la Francia non ha adottato le misure necessarie per rendere tali pratiche di caccia e cattura conformi al diritto dell'UE. La Commissione invia pertanto un parere motivato. La Francia dispone ora di 3 mesi per rispondere ai rilievi della Commissione. In caso contrario quest'ultima potrà decidere di deferire il caso alla Corte di giustizia dell'UE.

Qualità dell'aria: la Commissione invita la ROMANIA ad attuare pienamente le norme in

materia di autorizzazioni per gli impianti industriali.

la Commissione chiede alla **Romania** di migliorare l'applicazione delle norme UE in materia di autorizzazioni per gli impianti industriali. La Romania consente agli impianti industriali di operare senza le autorizzazioni del caso, che stabiliscono le condizioni di esercizio in conformità alla legislazione dell'UE. Le attività industriali hanno un impatto significativo sull'ambiente circostante. La [direttiva 2010/75/CE relativa alle emissioni industriali](#) mira a prevenire e ridurre le emissioni industriali dannose nell'UE, promuovendo al contempo l'uso di tecniche che riducono le emissioni inquinanti e sono efficienti sotto il profilo energetico e delle risorse. Anche se dopo l'invio di una lettera di costituzione in mora da parte della Commissione sono stati compiuti alcuni progressi, 3 impianti operano ancora senza rispettare i requisiti della direttiva. Inoltre 2 grandi impianti di combustione, inizialmente inseriti nel piano nazionale transitorio della Romania ma successivamente espunti, non rispettano i limiti di emissione applicabili per il biossido di zolfo, l'ossido di azoto e le polveri. La Commissione invia pertanto un parere motivato. La Romania dispone di 3 mesi per adottare e comunicare tutte le misure necessarie per garantire la piena e corretta applicazione della direttiva. In caso contrario, la Commissione potrà deferire la causa dinanzi alla Corte di giustizia dell'UE.

Qualità dell'aria: la Commissione invita la SVEZIA a migliorare le norme nazionali sul monitoraggio della qualità dell'aria

La Commissione invita la **Svezia** ad allineare la propria legislazione nazionale alla direttiva sulla qualità dell'aria ambiente ([2008/50/CE](#)), in particolare alle norme relative all'ubicazione dei punti di campionamento per la valutazione della qualità dell'aria ambiente. Una lettera di costituzione in mora è stata inviata nel gennaio 2019, e attualmente la Commissione ritiene che la Svezia, pur avendo modificato alcune disposizioni nazionali, non abbia ancora messo in atto un sistema che consenta di verificare la qualità dell'aria in linea con le disposizioni della direttiva. La Svezia non ha emanato prescrizioni concernenti la descrizione dei siti selezionati per il monitoraggio della qualità dell'aria e la procedura per la scelta dei siti di monitoraggio e la revisione della loro scelta nel caso si rendano necessarie modifiche della rete di siti. La Commissione ha pertanto deciso di inviare un parere motivato alla Svezia, che dispone di 3 mesi per conformarsi. In caso contrario, la Commissione potrà decidere di deferire la Svezia alla Corte di giustizia dell'UE.

Valutazione dell'impatto ambientale: la Commissione invita l'IRLANDA a effettuare valutazioni dell'impatto ambientale per l'estrazione di torba.

La Commissione chiede all'**Irlanda** di rispettare i suoi obblighi ai sensi della normativa dell'UE sulla valutazione dell'impatto ambientale (VIA). Ai sensi della direttiva sulla valutazione dell'impatto ambientale ([2011/92/UE](#)) (VIA), gli Stati membri sono tenuti a effettuare una valutazione dell'impatto ambientale dei progetti che possono avere un impatto negativo significativo sull'ambiente, tra cui anche i progetti di estrazione della torba. Nel corso degli anni sono sorti spesso problemi riguardo al recepimento e all'applicazione della direttiva VIA per questa categoria di progetti in Irlanda. Nella causa C-392/96, *Commissione/Irlanda*, la Corte ha stabilito che l'Irlanda non aveva correttamente recepito l'originaria direttiva VIA (direttiva 85/337/CEE) per quanto riguarda i progetti relativi all'estrazione della torba. Malgrado la legislazione sia stata nel frattempo modificata e la causa si sia conclusa, la Commissione ha continuato a ricevere denunce concernenti la mancata applicazione della normativa ai progetti relativi all'estrazione della torba. Data la massiccia estrazione di torba, che è proseguita in Irlanda anche dopo che nel 1988 era scattato l'obbligo di recepimento e attuazione della direttiva VIA, la Commissione ha espresso tali preoccupazioni in una lettera di costituzione in mora. Poiché l'Irlanda non ha risposto a tali rilievi, la Commissione sta ora inviando un parere motivato. Se l'Irlanda non si attiverà entro 3 mesi, la Commissione potrà decidere di deferire la questione alla Corte di giustizia dell'UE.

Acqua: la Commissione invita la SPAGNA a proteggere le sue acque dall'inquinamento da nitrati

La Commissione invita la **Spagna** a garantire il rispetto della direttiva sui nitrati ([direttiva 91/676/CEE del Consiglio](#)). La direttiva mira a proteggere le acque europee (superficiali e sotterranee) dall'inquinamento proveniente da fonti agricole imponendo alle autorità di adottare misure volte a evitare tale tipo di inquinamento. La Commissione ha inviato alla Spagna una lettera di costituzione in mora nel novembre 2018. Nonostante alcuni progressi, la Spagna deve continuare a garantire la stabilità della rete di controllo dei nitrati, procedere a un riesame e proseguire nella designazione delle zone vulnerabili ai nitrati (ZVN) in diverse regioni, inserire tutti gli elementi obbligatori necessari nei programmi di azione relativi ai nitrati in una serie di regioni e adottare misure supplementari o azioni

rafforzate per conseguire gli obiettivi della direttiva in diverse regioni. Infine, anche per quanto riguarda l'eutrofizzazione, la Spagna deve adottare ulteriori misure, applicabili nell'intero paese, giacché le misure introdotte finora non sono riuscite a conseguire gli obiettivi della direttiva. La Commissione ha pertanto emesso un parere motivato, concedendo alla Spagna 3 mesi per adottare le misure necessarie ad ovviare alle carenze riscontrate, trascorsi i quali la Commissione potrà decidere di deferire il caso alla Corte di giustizia dell'Unione europea.

Ambiente marino: la Commissione invita il REGNO UNITO a onorare pienamente i suoi obblighi riguardanti la presentazione di relazioni

La Commissione invita il **Regno Unito** a onorare pienamente i suoi obblighi riguardanti la presentazione di relazioni, secondo quanto previsto dalla direttiva quadro sulla strategia per l'ambiente marino ([direttiva 2008/56/CE](#)). L'obiettivo della direttiva è rendere più efficace la protezione dell'ambiente marino europeo, il quale rappresenta anche l'insieme delle risorse da cui dipendono le attività economiche e sociali correlate al settore marino. Gli Stati membri devono conseguire un buono stato ecologico delle acque marine dell'UE entro il 2020 e dovevano riferire alla Commissione entro il 15 ottobre 2018 fornendo aggiornamenti riguardo alla valutazione iniziale, alla determinazione del buono stato ecologico e agli obiettivi ambientali. La direttiva quadro sulla strategia per l'ambiente marino è il primo strumento legislativo dell'UE relativo alla protezione di tutti gli aspetti della biodiversità marina (specie, habitat ed ecosistemi). Al fine di conseguire un buono stato ecologico, ciascuno Stato membro è tenuto a elaborare una strategia per le sue acque marine (o strategia per l'ambiente marino). Le strategie per l'ambiente marino devono inoltre essere aggiornate e riesaminate ogni 6 anni. Il Regno Unito ha presentato alla Commissione una relazione aggiornata nell'ottobre 2019, ma essa risulta incompleta poiché non contempla le acque di Gibilterra. La Commissione ha pertanto emesso un parere motivato, concedendo al Regno Unito 3 mesi per completare la sua relazione, trascorsi i quali la Commissione potrà decidere di deferire il caso alla Corte di giustizia dell'Unione europea.

Affari marittimi e pesca: la Commissione invia all'IRLANDA un parere motivato in merito al rispetto delle norme relative al sistema a punti

In data odierna la Commissione ha deciso di inviare un parere motivato all'Irlanda per il mancato rispetto degli obblighi previsti dal [regolamento \(CE\) n. 1224/2009 del Consiglio](#) ("regolamento sul controllo") che istituisce un regime di controllo comunitario per garantire il rispetto delle norme della politica comune della pesca (PCP). In particolare, l'Irlanda non ha rispettato le norme dell'Unione europea relative alla creazione di un sistema a punti per gravi infrazioni commesse, in materia di pesca, dai comandanti e dai titolari di un'autorizzazione di pesca di pescherecci battenti bandiera irlandese. La Commissione ritiene che l'Irlanda non abbia istituito un sistema che applichi un numero adeguato di punti di penalità ai comandanti dei pescherecci che commettono infrazioni gravi alla politica comune della pesca. Inoltre l'Irlanda non ha dato esecuzione all'attuale legislazione nazionale che attua il sistema a punti per i titolari di un'autorizzazione di pesca. La Commissione ha pertanto inviato un parere motivato all'Irlanda, che ha ora 3 mesi di tempo per porre rimedio alla situazione, trascorsi i quali la Commissione potrà decidere di deferire il caso alla Corte di giustizia dell'Unione europea.

Deferimenti alla Corte di giustizia dell'Unione europea

Natura: la Commissione decide di deferire la SLOVACCHIA alla Corte di giustizia dell'UE per la mancata valutazione dell'impatto sui siti Natura 2000 dell'abbattimento di alberi per motivi sanitari e per la mancata adozione di misure per la protezione di una specie di uccelli

La Commissione europea ha deciso di deferire la **Slovacchia** alla Corte di giustizia dell'UE per il non corretto recepimento o la non corretta attuazione di diversi articoli della [direttiva Habitat](#) e della [direttiva Uccelli](#), per quanto riguarda il gallo cedrone (*Tetrao urogallus*), un grande uccello forestale. L'articolo 6, paragrafo 3, della direttiva Habitat prevede che i piani e i progetti non direttamente connessi o necessari alla gestione di un sito Natura 2000, ma che possono avere incidenze significative su tale sito, siano sottoposti a un'opportuna valutazione dei loro effetti sul sito prima dell'attuazione. Le foreste slovacche situate nei siti Natura 2000 si trovano ad affrontare livelli elevati di abbattimento di alberi, in particolare di abbattimento di alberi per motivi sanitari in risposta a perturbazioni a carico delle foreste quali infestazioni di scolitidi o danni provocati da tempeste. Tuttavia la legislazione slovacca non ha correttamente recepito l'articolo 6, paragrafo 3, e continua a non garantire che gli abbattimenti di alberi per motivi sanitari, che potrebbero avere un impatto significativo sui siti Natura 2000, siano sottoposti a tali valutazioni. La causa concerne anche la cattiva applicazione dell'articolo 6,

paragrafo 2, della direttiva Habitat relativamente alla necessità di evitare il degrado degli habitat e la perturbazione di una specie protetta. La Slovacchia non ha adottato misure adeguate per ridurre l'abbattimento di alberi ed evitare il degrado dell'habitat del gallo cedrone. Di conseguenza, da quando la Slovacchia ha aderito all'UE nel 2004, la popolazione del gallo cedrone si è dimezzata nelle 12 zone di protezione speciale (ZPS) classificate per la protezione di questo animale. Inoltre per 7 di queste zone la Slovacchia non ha ancora adottato le misure speciali di conservazione prescritte dall'articolo 4 della direttiva uccelli. La decisione odierna fa seguito a un [parere motivato](#) inviato alle autorità slovacche nel gennaio 2019. La Commissione teme che, anche dopo le modifiche della legislazione slovacca in materia di natura e foreste, il recepimento della direttiva Habitat non sia ancora corretto. La Commissione ha pertanto deciso di deferire la Slovacchia alla Corte di giustizia dell'UE. Per ulteriori informazioni è possibile consultare il [comunicato stampa](#).

Ambiente marino: la Commissione decide di deferire la BULGARIA alla Corte di giustizia dell'UE per il ritardo nella presentazione di relazioni nell'ambito della direttiva quadro sulla strategia per l'ambiente marino

La Commissione ha chiesto alla **Bulgaria** di conformarsi agli obblighi in materia di relazioni previsti dalla [direttiva quadro sulla strategia per l'ambiente marino](#) (direttiva 2008/56/CE). Obiettivo della direttiva è proteggere in modo più efficace l'ambiente marino in tutta Europa. La direttiva obbliga gli Stati membri a presentare alla Commissione, entro il 15 ottobre 2018, relazioni che illustrino gli aggiornamenti della valutazione iniziale, della determinazione del buono stato ecologico (BSE) e dei traguardi ambientali. Obiettivo della direttiva quadro sulla strategia per l'ambiente marino è conseguire un buono stato ecologico delle acque marine dell'UE entro il 2020 e proteggere l'insieme delle risorse da cui dipendono le attività economiche e sociali correlate al settore marino. Si tratta del primo strumento legislativo dell'UE relativo alla protezione di tutti gli aspetti della biodiversità marina (specie, habitat, ecosistemi), in quanto contiene l'esplicito obiettivo normativo di mantenere "la biodiversità", quale fondamento per conseguire un buono stato ecologico. In diverse occasioni la Commissione ha chiesto alla Bulgaria di garantire il rispetto degli obblighi in materia di relazioni previsti dalla [direttiva quadro sulla strategia per l'ambiente marino](#): nel marzo 2019 inviando alle autorità bulgare una lettera di costituzione in mora e nell'ottobre 2019 inviando un parere motivato. Dato il persistere dell'inosservanza, la Commissione ha deciso di deferire il caso alla Corte di giustizia dell'UE. Per ulteriori informazioni è possibile consultare il [comunicato stampa](#).

Rumore: la Commissione decide di deferire il PORTOGALLO e la SLOVACCHIA alla Corte di giustizia dell'UE per la mancata mappatura acustica e la mancata elaborazione di piani d'azione in materia di rumore

La Commissione europea sollecita il **Portogallo** e la **Slovacchia** a rispettare le disposizioni fondamentali della [direttiva 2002/49/CE](#) relativa alla determinazione e alla gestione del rumore ambientale. Le norme dell'UE in materia di rumore impongono agli Stati membri di adottare mappe che individuino i luoghi con rumore nocivo nei principali agglomerati o intorno ai principali assi ferroviari, assi stradali e aeroporti. I cittadini e le autorità utilizzano queste mappe per definire misure in un piano d'azione volto a ridurre il rumore nocivo per la salute o a prevenirne la nocività. Il Portogallo non ha ancora elaborato le mappe acustiche strategiche per 5 assi stradali principali (su più di 500 strade di questo tipo) e non ha ancora elaborato i piani di azione richiesti contro il rumore per 2 agglomerati (su un totale di 6), per 236 assi stradali principali (su 555) e per nessuno dei 55 assi ferroviari principali. La Slovacchia non ha elaborato piani d'azione per 445 assi stradali principali (su 622) e per nessuno dei 16 assi ferroviari principali. I termini per la mappatura acustica sono scaduti nel 2012 e quelli per l'elaborazione di piani d'azione contro il rumore nel 2013. Dopo l'elaborazione, mappe e piani devono essere rivisti ogni 5 anni. Sebbene le autorità portoghesi e slovacche abbiano adottato alcune misure per porre rimedio alla situazione, i progressi sono lenti. Poiché non è chiaro quando si possa prevedere la piena conformità in Portogallo e in Slovacchia, la Commissione ha deciso di deferire entrambi i casi alla Corte di giustizia dell'UE. Per ulteriori informazioni è possibile consultare il [comunicato stampa](#).

Natura: la Commissione decide di deferire l'IRLANDA alla Corte di giustizia dell'UE per la mancata adozione di misure di conservazione appropriate

La Commissione ha deciso di deferire l'**Irlanda** alla Corte di giustizia dell'UE per la mancata designazione di zone speciali di conservazione più di 5 anni dopo la scadenza del termine. Ai sensi della [direttiva Habitat](#) (direttiva 92/43/CEE), gli Stati membri devono designare zone speciali di conservazione (ZSC), con obiettivi specifici di conservazione e misure di conservazione corrispondenti per mantenere o ripristinare uno stato di conservazione soddisfacente delle specie e degli habitat; tali misure devono essere attuate entro 6 anni dall'inclusione di tali siti nell'elenco dell'UE dei siti di

importanza comunitaria (SIC). Nel caso dell'Irlanda, 154 SIC (su 423) non sono ancora stati designati come ZSC nella regione biogeografica atlantica, anche se il termine per farlo è scaduto nel dicembre 2014. Non sono stati stabiliti obiettivi di conservazione specifici per 87 siti e non sono state stabilite le necessarie misure di conservazione per nessuno dei 423 siti. Poiché, dopo un parere motivato, le autorità irlandesi non hanno risposto in misura sufficiente a tali rilievi, la Commissione ha deciso di deferire l'Irlanda alla Corte di giustizia dell'UE. Per ulteriori informazioni è possibile consultare il [comunicato stampa](#).

7. Sanità pubblica

(Per ulteriori informazioni: Stefan de Keersmaecker – Tel. +32 229 84680, Darragh Cassidy - Tel. +32 229 83978)

Lettere di costituzione in mora

Sicurezza alimentare: La Commissione sollecita la BULGARIA ad applicare correttamente le norme dell'UE in materia di acque minerali naturali e acque di sorgente

La Commissione ha deciso in data odierna di inviare una lettera di costituzione in mora alla Bulgaria per non aver rispettato le norme dell'UE sulle prescrizioni relative alla commercializzazione delle acque minerali naturali e acque di sorgente imposte dalla [direttiva 2009/54/CE](#) sulle acque minerali naturali. La legislazione bulgara non vieta la commercializzazione di acque minerali naturali provenienti da un'unica sorgente sotto più di una descrizione commerciale, come richiesto dalla direttiva 2009/54. Inoltre, diversamente da quanto previsto dalla direttiva, la legislazione bulgara non richiede l'indicazione del nome della sorgente sulle etichette di tali prodotti alimentari. La direttiva 2009/54 è stata adottata per eliminare le differenze tra le legislazioni degli Stati membri che disciplinano le acque minerali naturali e le acque di sorgente al fine di proteggere la salute del consumatore, evitare che i consumatori siano ingannati e assicurare la lealtà delle operazioni commerciali. La Bulgaria dispone ora di 3 mesi per adottare le misure necessarie a conformarsi alla lettera di costituzione in mora, trascorsi i quali la Commissione può eventualmente inviare un parere motivato.

Sicurezza alimentare: La Commissione sollecita la ROMANIA ad applicare correttamente le norme dell'UE in materia di igiene per gli alimenti

La Commissione ha deciso in data odierna di inviare una lettera di costituzione in mora alla **Romania** in merito all'esclusione di talune forniture di prodotti di origine animale dall'ambito di applicazione del [regolamento \(CE\) n. 853/2004](#) relativo a norme specifiche in materia di igiene per gli alimenti di origine animale, le quali sono quindi disciplinate dal diritto nazionale, senza rispettare le condizioni per l'esclusione dall'ambito di applicazione della normativa UE. La lettera di costituzione in mora riguarda anche il mancato rispetto, da parte della Romania, di alcune disposizioni del regolamento (CE) n. 178/2002 sulla legislazione alimentare e del regolamento (CE) n. 852/2004 sull'igiene dei prodotti alimentari. Inoltre, le norme rumene in materia di igiene alimentare si applicano alle merci che godono della libera circolazione nel mercato interno, il loro rispetto è obbligatorio e conferisce una presunzione di conformità con gli obblighi derivanti dal diritto dell'UE. Le norme nazionali in materia di igiene alimentare avrebbero pertanto dovuto essere notificate in fase di progetto come previsto dalla [direttiva 2015/1535 sulle regolamentazioni tecniche](#) per consentire alla Commissione di valutarne la compatibilità con il diritto dell'UE. La mancata notifica di tali norme costituisce una violazione degli obblighi di notifica di cui all'articolo 5, paragrafo 1 della direttiva 2015/1535. La Romania dispone ora di 3 mesi per adottare le misure necessarie a conformarsi alla lettera di costituzione in mora, trascorsi i quali la Commissione può eventualmente inviare un parere motivato.

-

Lettera di costituzione in mora complementare

Sicurezza alimentare: la Commissione sollecita la CECCHIA ad applicare correttamente le norme dell'UE sull'esecuzione dei controlli ufficiali

La Commissione ha deciso in data odierna di inviare un'ulteriore lettera di costituzione in mora alla **Cechia** per non aver rispettato le norme dell'UE sui controlli ufficiali intesi a verificare la conformità alla normativa in materia di mangimi e alimenti e alle norme sulla salute e sul benessere degli animali ([regolamento \(UE\) 2017/625](#)). Le autorità ceche hanno deciso di procedere a una valutazione del rischio sistematica e a successivi eventuali controlli ufficiali su determinati alimenti in provenienza da un altro Stato membro ogni volta che tali alimenti entrano nella Cechia. Su tale base le autorità ceche hanno sancito nella legislazione nazionale l'obbligo per gli operatori di notificare sistematicamente, con almeno 24 ore di anticipo, l'arrivo di tali alimenti al luogo di destinazione. Ciò è incompatibile con il

quadro armonizzato previsto dalle norme dell'UE. La Commissione ritiene che l'obbligo di segnalare l'arrivo di merci da un altro Stato membro non debba essere sistematico. Al contrario, l'autorità competente può richiedere la segnalazione dell'arrivo di tali merci solamente in base al rischio e nella misura strettamente necessaria all'organizzazione dei controlli ufficiali. La Commissione ha inviato alla Cechia una lettera di costituzione in mora e un parere motivato, rispettivamente a gennaio e a luglio 2019, per aver violato l'articolo 3, paragrafo 6, del regolamento (CE) n. 882/2004. Poiché il regolamento (CE) n. 882/2004 è stato abrogato e sostituito dal regolamento (UE) 2017/625 a decorrere dal 14 dicembre 2019 e le disposizioni dell'articolo 3, paragrafo 6, del regolamento (CE) n. 882/2004 sono state mantenute nell'articolo 9, paragrafo 7, del regolamento (UE) 2017/625 e poiché è stato rilevato che la Cechia continua a violare tali disposizioni, la Commissione ha inviato una lettera di costituzione in mora complementare. La Cechia dispone ora di 3 mesi per adottare le misure necessarie a conformarsi alla lettera di costituzione in mora complementare, trascorsi i quali la Commissione può eventualmente inviare un parere motivato.

8. Economia digitale

(Per ulteriori informazioni: Johannes Bahrke – Tel. +32 229 58615, Charles Manoury - Tel. +32 229 13391)

Lettera di costituzione in mora

La Commissione invita la POLONIA a rispettare le norme dell'UE in materia di reti e servizi di comunicazione elettronica

La Commissione ha deciso in data odierna di inviare una lettera di costituzione in mora alla **Polonia** in ragione dell'attuazione di disposizioni giuridiche che potrebbero pregiudicare l'indipendenza dell'autorità polacca di regolamentazione, l'ufficio delle comunicazioni elettroniche, che ha dato luogo alla destituzione anticipata del suo presidente. L'indipendenza delle autorità nazionali di regolamentazione è un principio fondamentale del quadro normativo per le comunicazioni elettroniche ([direttiva 2002/21/CE](#)). I capi e i membri degli organi collegiali di tali autorità possono essere sollevati dall'incarico solo se non rispettano più le condizioni prescritte per l'esercizio delle loro funzioni. Ogni tentativo di limitarne l'indipendenza costituirebbe una violazione delle norme vigenti dell'UE. La Commissione ha espresso il timore che abbreviare la durata complessiva di un mandato in corso o modificare le condizioni per la nomina e la destituzione con l'obiettivo di una destituzione anticipata possa con tutta probabilità incidere su tali principi. La Polonia dispone ora di 3 mesi per rispondere alle argomentazioni formulate dalla Commissione, trascorsi i quali quest'ultima potrà decidere di inviare un parere motivato.

9. Energia e clima

(Per ulteriori informazioni: Tim McPhie – Tel. +32 229 58602; Ana Crespo Parrondo – Tel. +32 229 81325)

-

Pareri motivati

Mercato interno dell'energia: la Commissione invita la CECCHIA e la CROAZIA a rispettare il terzo pacchetto energia dell'UE

La Commissione ha deciso di inviare un parere ragionato alla **Cechia** e due pareri ragionati (relativi a due diversi casi) alla **Croazia**, chiedendo la corretta attuazione della direttiva sull'energia elettrica ([direttiva 2009/72/CE](#)) e della direttiva sul gas ([direttiva 2009/73/CE](#)). Le direttive fanno parte del terzo pacchetto energia e contengono disposizioni fondamentali per il corretto funzionamento dei mercati dell'energia. La **Cechia** non ha recepito correttamente alcune norme riguardanti i gestori dei sistemi di trasmissione e i poteri e l'indipendenza delle autorità nazionali di regolamentazione. In particolare le norme nazionali non sono in linea con le disposizioni delle direttive per quanto riguarda i termini e le condizioni per il sollevamento dall'incarico del consiglio di amministrazione dell'autorità nazionale di regolamentazione, la risoluzione stragiudiziale delle controversie nei confronti di un gestore dei sistemi di trasporto o di distribuzione e il diritto a presentare reclami e richiedere un ricorso giurisdizionale per alcune decisioni dell'autorità di regolamentazione. Nel dicembre 2017 la Commissione ha aperto la procedura di infrazione mediante l'invio alle autorità ceche di una lettera di costituzione in mora. Nel primo caso riguardante la **Croazia**, nel luglio 2017 la Commissione ha inviato una lettera di costituzione in mora per non aver recepito una serie di disposizioni del terzo pacchetto energia e per non aver garantito che il gestore dei sistemi di trasmissione della rete di gas del paese ricevesse la certificazione correttamente separata per le attività di produzione e di fornitura, come

previsto dalla direttiva sul gas. Nel 2018 la Croazia ha adottato una nuova legge sul mercato del gas e ha apportato modifiche significative alla legge sul mercato dell'energia elettrica, risolvendo in questo modo diverse delle questioni sollevate. Tuttavia l'autorità nazionale croata di regolamentazione non ha ancora concluso la procedura di certificazione del gestore dei sistemi di trasmissione del gas. Nell'altro caso, la Croazia ha mancato di aprire il mercato del gas alla concorrenza, imposto restrizioni all'importazione e all'esportazione di gas e ha mantenuto i massimali sui prezzi all'ingrosso del gas, violando la direttiva sul gas e le norme del trattato UE sulla libera circolazione delle merci. In seguito alla lettera di costituzione in mora inviata nel 2015 e al parere motivato inviato nel 2016, la nuova legge sul mercato del gas adottata dalla Croazia nel 2018 ha affrontato la maggior parte delle questioni sollevate dalla Commissione. Tuttavia essa prevede il mantenimento dei prezzi regolamentati sul mercato all'ingrosso per un periodo di transizione fino al marzo 2021. La Commissione ritiene che tale regolamentazione dei prezzi all'ingrosso, seppure limitata nel tempo, non sia comunque conforme al diritto dell'UE. Alla luce di queste importanti preoccupazioni la Commissione ha deciso in data odierna di inviare pareri motivati. Entrambi i paesi dispongono ora di 3 mesi per rispondere alle argomentazioni formulate dalla Commissione, trascorsi i quali la Commissione potrà decidere di deferire tali casi alla Corte di giustizia dell'UE.

Biocarburanti sostenibili: la Commissione chiede alla CROAZIA di recepire le norme dell'UE sul cambiamento indiretto della destinazione dei terreni

La Commissione ha deciso in data odierna di inviare un parere motivato alla **Croazia** per non aver recepito completamente le norme dell'UE volte a rafforzare la sostenibilità dei biocarburanti ([direttiva \(UE\) 2015/1513](#)), in particolare per quanto riguarda il contributo dei biocarburanti agli obiettivi in materia di energie rinnovabili. La direttiva mira a ridurre il rischio di cambiamento indiretto di destinazione dei terreni connesso alla produzione di biocarburante. Il cambiamento indiretto di destinazione dei terreni si verifica quando i terreni agricoli sfruttati per colture alimentari o foraggere iniziano a essere sfruttati per colture destinate alla produzione di biocarburanti. Di conseguenza aumenta la pressione di utilizzare altri terreni (non utilizzati) per colture alimentari o foraggere, con implicazioni per le emissioni di gas a effetto serra. La direttiva prepara inoltre la transizione verso i biocarburanti avanzati prodotti usando materiali quali i rifiuti e i residui. Nel settembre 2015 gli Stati membri hanno concordato di recepire la normativa dell'UE e di comunicare alla Commissione le misure nazionali di attuazione entro il 10 settembre 2017. La Croazia dispone ora di 3 mesi per rispondere alle preoccupazioni formulate dalla Commissione, In caso contrario la Commissione potrà decidere di deferire il caso alla Corte di giustizia dell'UE.

Efficienza energetica: la Commissione sollecita il BELGIO, la CROAZIA, la CECCHIA, la LITUANIA e la POLONIA a rispettare le norme dell'UE sull'efficienza energetica

La Commissione ha deciso in data odierna di inviare pareri motivati alla **Croazia**, alla **Cechia**, alla **Lituania** e alla **Polonia** e una lettera di costituzione in mora complementare al Belgio chiedendo il corretto recepimento nel diritto nazionale e la corretta attuazione delle norme dell'UE sull'efficienza energetica ([direttiva 2012/27/UE](#)). La direttiva stabilisce un quadro comune di misure atte a promuovere l'efficienza energetica nell'UE al fine di garantire il conseguimento degli obiettivi di efficienza energetica dell'Unione e spianare la strada per ulteriori miglioramenti in questo settore. La direttiva ha inoltre l'obiettivo di aiutare a rimuovere le barriere e superare le carenze del mercato che ostacolano l'efficienza nella fornitura e nell'utilizzo dell'energia. Sono state individuate lacune nelle disposizioni relative agli audit energetici, alle norme per il calcolo del risparmio energetico e alla sua misurazione e alle disposizioni relative alla fatturazione. Gli Stati membri interessati dispongono ora di 3 mesi per replicare alle argomentazioni formulate dalla Commissione, trascorsi i quali la Commissione potrà decidere di deferire il caso alla Corte di giustizia dell'UE.

Prestazione energetica nell'edilizia: la Commissione invita MALTA ad adempiere agli obblighi che ad essa incombono a norma della legislazione dell'UE sull'efficienza energetica nell'edilizia

La Commissione ha deciso in data odierna di inviare un parere motivato a **Malta** per non aver riferito sui livelli ottimali in funzione dei costi dei requisiti minimi di prestazione energetica in linea con quanto previsto dalla direttiva sulla prestazione energetica nell'edilizia ([direttiva 2010/31/UE](#)). Nel maggio 2010 gli Stati membri hanno concordato di fissare requisiti minimi di prestazione energetica per gli edifici al fine di pervenire alla migliore combinazione possibile di investimenti e risparmi, i cosiddetti "livelli ottimali in funzione dei costi". Il calcolo di tali livelli ottimali è essenziale per consentire agli Stati membri di sfruttare appieno il potenziale di efficienza energetica e di energie rinnovabili del parco immobiliare nazionale e per evitare che i cittadini spendano più del necessario per migliorare

l'efficienza delle loro abitazioni e dei loro uffici. Malta dispone ora di 3 mesi per adempiere ai propri obblighi giuridici, In caso contrario la Commissione potrà decidere di deferire il caso alla Corte di giustizia dell'UE.

-

Lettere di costituzione in mora

Norme fondamentali di sicurezza: la Commissione invita la BULGARIA, la LETTONIA e la FINLANDIA a recepire la legislazione dell'UE in materia di radioprotezione

La Commissione ha deciso di inviare lettere di costituzione in mora alla Bulgaria e alla Lettonia e un parere motivato alla Finlandia per chiedere il recepimento integrale nella rispettiva legislazione nazionale della direttiva sulle norme fondamentali di sicurezza ([direttiva 2013/59/Euratom del Consiglio](#)). Gli Stati membri erano tenuti a recepire la direttiva entro il 6 febbraio 2018, ma la Commissione ritiene che i suddetti paesi non lo abbiano fatto in modo completo. La direttiva, che modernizza e consolida la legislazione dell'UE in materia di radioprotezione, stabilisce norme fondamentali di sicurezza per proteggere il pubblico, i lavoratori e i pazienti dai pericoli derivanti dall'esposizione alle radiazioni ionizzanti e comprende anche disposizioni relative alla preparazione all'emergenza e alla risposta in caso di emergenza che sono state rafforzate a seguito dell'incidente nucleare di Fukushima. Gli Stati membri interessati dispongono di 3 mesi per rispondere alle argomentazioni formulate dalla Commissione, trascorsi i quali la Commissione potrà decidere di inviare pareri motivati alla Bulgaria e alla Lettonia e di deferire la Finlandia alla Corte di giustizia dell'UE.

Rifiuti radioattivi: La Commissione invita 6 STATI MEMBRI ad adottare un programma nazionale per la gestione dei rifiuti radioattivi conforme alle norme dell'UE e invita la ROMANIA ad attuare correttamente il diritto dell'UE in questo settore

La Commissione ha deciso in data odierna di inviare pareri motivati alla **Bulgaria**, alla **Danimarca**, alla **Grecia**, alla **Lituania**, alla **Polonia** e alla **Romania** per non aver adottato un programma nazionale per la gestione dei rifiuti radioattivi conforme alle prescrizioni della direttiva sul combustibile nucleare esaurito e i rifiuti radioattivi ([direttiva 2011/70/Euratom del Consiglio](#)) e ha inviato un ulteriore parere motivato alla Romania per il non corretto recepimento di alcune prescrizioni della medesima direttiva. I rifiuti radioattivi derivano dalla produzione di energia elettrica in centrali nucleari o dall'uso di materiali radioattivi per scopi non legati alla produzione di energia elettrica, tra cui scopi medici, di ricerca, industriali e agricoli. Questo significa che tutti gli Stati membri producono rifiuti radioattivi. La direttiva stabilisce un quadro comunitario per garantire la gestione responsabile e sicura del combustibile nucleare esaurito e dei rifiuti radioattivi, al fine di assicurare un elevato livello di sicurezza ed evitare di imporre oneri indebiti alle generazioni future. In particolare la direttiva impone agli Stati membri di elaborare e attuare programmi nazionali per la gestione di tutto il combustibile nucleare esaurito e tutti i rifiuti radioattivi che hanno origine nel loro territorio, dalla produzione allo smaltimento, al fine di proteggere i lavoratori e la popolazione dai pericoli derivanti dalle radiazioni ionizzanti. Gli Stati membri erano tenuti a recepire la direttiva entro il 23 agosto 2013 e a notificare alla Commissione i loro programmi nazionali per la prima volta entro il 23 agosto 2015. Gli Stati membri interessati dispongono ora di 3 mesi per adottare le misure necessarie, trascorsi i quali la Commissione potrà decidere di deferire tali casi alla Corte di giustizia dell'UE.

10. Affari economici e finanziari

(Per ulteriori informazioni: Marta Wieczorek – Tel. +32 229 58197; Enda McNamara – Tel. +32 229 64976)

-

Lettere di costituzione in mora

Falsificazione dell'euro: la Commissione sollecita 5 Stati membri ad applicare correttamente le norme dell'UE in materia di protezione delle monete contro la falsificazione

La Commissione ha deciso di inviare lettere di costituzione in mora alla **Croazia**, al **Lussemburgo**, a **Malta**, alla **Slovacchia** e alla **Slovenia** per la non corretta applicazione delle norme dell'UE relative alla protezione dell'euro e di altre monete contro la falsificazione. Tali norme, stabilite dalla [direttiva 2014/62/UE](#), sono essenziali per rafforzare il quadro dell'UE in materia di lotta contro la falsificazione di banconote e monete metalliche. Il Lussemburgo non ha correttamente recepito la disposizione della direttiva relativa alla definizione della competenza giurisdizionale per determinati casi. Ciò significa che la legislazione nazionale di recepimento non è stata sufficientemente chiara nel qualificare determinate condotte come reato ai sensi della direttiva. La Croazia non ha recepito correttamente le disposizioni della direttiva relative alla qualifica di reato per l'uso di strumenti o materiali legali per la fabbricazione

di valuta contraffatta e ai casi di banconote e monete metalliche non ancora emesse, ma destinate a essere immesse in circolazione con corso legale. Ciò significa che la legislazione nazionale di recepimento non è stata sufficientemente chiara nel qualificare come reato l'utilizzo di strumenti o materiali in violazione dei diritti o delle condizioni a cui le autorità competenti possono utilizzarli per emettere banconote o monete metalliche. Malta e la Slovacchia non hanno correttamente recepito le disposizioni della direttiva relative alla definizione della competenza giurisdizionale per determinati casi. Esse non hanno inoltre recepito correttamente le disposizioni della direttiva relative all'obbligo per le autorità nazionali di trasmettere le banconote e le monete metalliche in euro falsificate per l'analisi a cura del Centro nazionale di analisi durante i procedimenti penali. La direttiva prevede che la trasmissione dei campioni sia obbligatoria al più tardi al momento della decisione definitiva del tribunale nazionale affinché possa contribuire all'individuazione e al rinvenimento di altre banconote e monete metalliche falsificate. La Slovenia, tra le altre cose, non ha recepito correttamente le disposizioni della direttiva relative alla qualifica come reato dell'importazione, esportazione, trasporto o ricettazione di monete falsificate. Essa non ha adottato le misure necessarie per assicurare che le indagini o l'azione penale per taluni reati previsti dalla direttiva possano disporre di efficaci strumenti di indagine, come quelli usati per le indagini riguardanti la criminalità organizzata o altre forme gravi di criminalità. Questi Stati membri dispongono ora di 3 mesi per rispondere alla lettera di costituzione in mora. In assenza di una risposta soddisfacente, la Commissione potrà decidere di inviare un parere motivato.

11. Fiscalità e Unione doganale

(Per ulteriori informazioni: Daniel Ferrie – Tel.: +32 2 298 65 00, Nerea Artamendi Erro – Tel.: +32 2 299 09 64)

Lettera di costituzione in mora

Fiscalità: La Commissione invita il BELGIO a recepire correttamente la direttiva anti-elusione (ATAD)

In data odierna la Commissione ha inviato al **Belgio** una lettera di costituzione in mora chiedendo il corretto recepimento delle misure UE di lotta contro le pratiche di elusione fiscale ([direttiva \(UE\) 2016/1164 del Consiglio](#) o direttiva antielusione (ATAD)). Il corretto recepimento dovrebbe tener conto dei 3 elementi seguenti. In primo luogo, il Belgio si è avvalso della possibilità di escludere dalle norme relative ai limiti sugli interessi previste dalla direttiva ATAD gli oneri finanziari sostenuti per prestiti utilizzati per il finanziamento di progetti infrastrutturali pubblici a lungo termine. La definizione di questi progetti infrastrutturali nel diritto belga non corrisponde tuttavia alla definizione di cui alla direttiva ATAD. In secondo luogo, il Belgio esclude dalle norme relative ai limiti sugli interessi alcune categorie di entità che non possiedono i requisiti per essere considerate "imprese finanziarie" ai sensi della direttiva ATAD. Infine a differenza della direttiva ATAD, il diritto belga non elimina la doppia imposizione derivante dall'applicazione delle norme sulle società controllate estere (CFC) e non consente al contribuente di dedurre dall'imposta dovuta l'imposta versata da una società controllata estera nello Stato in cui risiede a fini fiscali. Se il Belgio non si attiverà entro 3 mesi, la Commissione potrà inviare un parere motivato alle autorità belghe.

INF/20/1212

Contatti per la stampa:

[Eric MAMER](#) (+32 2 299 40 73)

Informazioni al pubblico: contattare [Europe Direct](#) telefonicamente allo [00 800 67 89 10 11](#) o per [e-mail](#)